



COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 30 dd. 04.04.2016
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 dd. 28.02.2019
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 dd. 18.12.2023

TITOLO I - GENERALITA' -

ART. 1 RETE DISTRIBUTIVA

1. La rete di distribuzione può essere pubblica o privata.
La rete di distribuzione pubblica é costituita dal complesso delle tubazioni che, partendo dai serbatoi, portano l'acqua ai pozzetti di derivazione.
2. La rete di distribuzione pubblica é di proprietà del Comune e può subire le modificazioni che vengono ritenute opportune.
3. La rete di distribuzione privata si distingue in impianti esterni e impianti interni.
Per impianto esterno si intende l'insieme delle tubazioni e degli accessori relativi che, partendo dai pozzetti di derivazione o dalla tubazione della rete di distribuzione pubblica, rende possibile l'alimentazione degli impianti interni degli utenti.
Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni all'interno dei muri perimetrali dell'edificio.
4. Esecuzione, esercizio e manutenzione della rete privata sono a carico dell'utente.

ART. 2 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

1. Il servizio dell'acqua potabile é assunto dal Comune in economia, in base alla vigente legislazione per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.
2. Sono di competenza del Comune gestore del servizio, la manutenzione e la pulizia dell'acquedotto.
3. Sono effettuate regolari periodiche ispezioni a tutte le opere di presa e alle condutture.

ART. 3 MODALITA' DELLA FORNITURA

1. Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente regolamento. Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti fornitura.

ART. 4 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

2. La fornitura d'acqua é di norma effettuata a deflusso libero misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.
2. Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

ART. 5 TIPO DI FORNITURA

1. Le forniture si distinguono in:
 - a) Forniture per uso pubblico,
 - b) Forniture per uso privato.

TITOLO II - FORNITURE AD USO PUBBLICO -

ART. 6 IMPIANTO PER USO PUBBLICO

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a) le fontane pubbliche.
 - b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici.
 - c) le bocche da incendio pubbliche.
 - d) gli impianti dei servizi cimiteriali.
2. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma precedente viene fissata la tariffa gratuita ai sensi della deliberazione G.P. n. 3413 di data 22.12.2000.
3. Per gli impianti di cui alla lettera c) del comma precedente viene fissata la tariffa gratuita ai sensi del Paragrafo 6.2 del modello Tariffario di acquedotto approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 dd. 09.11.2007.

ART. 7 PRELIEVI ABUSIVI

1. E' fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici di cui all'articolo precedente per scopi diversi da quelli cui sono adibiti, sono ammessi prelievi eccezionali debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
2. In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio é consentito anche dagli impianti elencati alle lettere a) e b) del precedente articolo.

TITOLO III - FORNITURE AD USO PRIVATO -

CAPO I NORME GENERALI

ART. 8 DIRITTO ALLA FORNITURA

1. Il Comune, entro il limite del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile, e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, é tenuto alla concessione d'acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento.
2. Nell'evasione delle richieste di allacciamento é in ogni caso assicurata priorità alla concessione per uso potabile domestico.
3. Le domande di allacciamento all'acquedotto per uso agricolo irriguo verranno accettate compatibilmente con la disponibilità d'acqua.
4. La concessione è subordinata al versamento del diritto di allacciamento nell'importo una tantum stabilito dall'allegato A al presente Regolamento. Tale somma potrà essere motivatamente variata con provvedimento della Giunta comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe annuali, senza modificare il presente regolamento.

ART. 9 DIRITTO ALLA FORNITURA

1. Hanno diritto alla fornitura dell'acqua i proprietari degli immobili, gli affittuari e chiunque possa vantare un titolo idoneo sugli stessi.

ART. 10 IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Di norma ad ogni utenza sarà assegnato un contatore; ogni utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri utenti. Sarà considerata utenza ogni unità abitativa o unità d'uso (intesa come insieme di locali adibiti a destinazione diverse da quelle residenziali) distinta da tariffe diverse come evidenziate nell'allegato A al presente regolamento.
2. Per edifici esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze, sarà ammesso:
 - a) nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata dall'amministratore del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di Legge;
 - b) nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, il Comune può ugualmente concedere la fornitura mediante una sola derivazione, sempreché proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidamente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.
3. In particolari casi, a giudizio insindacabile del Comune, per ragioni tecniche, può farsi luogo a più utenze per ogni singolo proprietario o condominio nel numero che verrà stabilito dal Comune stesso.
4. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà premunirsi dei necessari nulla osta dei proprietari dei terreni per servitù dell'acquedotto.
5. Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.
6. Eventuali forniture provvisorie, per esigenze eccezionali e specifiche, potranno essere conteggiate a forfait.

ART. 11 VOLTURA DELL'UTENZA

1. In caso di passaggio dell'utenza a nuovo contraente, quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta per ottenere regolare benestare di subentro e per la stipula di un nuovo contratto.

ART. 12 MODALITÀ RICHIESTA CONCESSIONE FORNITURA ACQUA

1. Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero, il proprietario dell'immobile, il numero e tipo di unità servite ai fini del calcolo del consumo minimo impegnato.
2. Alla domanda deve essere allegata una planimetria in scala 1:200 da cui risultino:
 - a) l'ubicazione dell'utenza.
 - b) le caratteristiche dell'impianto esterno.
3. Il richiedente del servizio dovrà rispettare quanto disposto dall'art. 45 della L. 28.02.1985 N. 47 per quanto riguarda l'erogazione di servizi pubblici.

4. Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere allegata alla domanda la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono tacitamente convenzionati.
5. E' facoltà del Comune confermare o modificare per ragioni tecniche quanto indicato nei punti a) e b) sopra elencati.

ART. 13 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Ogni concessione per la fornitura di acqua, é stipulata con regolare contratto ed é revocabile da parte del Comune per motivi d'interesse pubblico, in qualunque momento previo congruo preavviso e senza indennità.
2. La concessione ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui venne eseguita la presa dell'acqua e si rinnova poi tacitamente ogni anno, ove non ne sia data dall'utente disdetta entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

ART. 14 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.
2. L'utente non può cedere ad altri nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa, può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini.

ART. 15 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE DERIVAZIONI DI PRESA

1. Le derivazioni di presa comprendono l'insieme delle tubazioni e degli accessori relativi che partendo dalle tubazioni della rete di distribuzione pubblica rendono possibile l'alimentazione degli impianti interni.
2. Prima dell'esecuzione dei lavori di derivazione dovrà essere data comunicazione all'ufficio tecnico del Comune allo scopo di consentire le verifiche ritenute opportune per le conformità dei lavori stessi alle domande.
3. Spetta al Comune determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri nonché l'ubicazione delle diramazioni fino all'impianto interno dell'edificio.
4. Gli apparecchi di misura dovranno essere installati a regola d'arte ed essere collocati di norma in pozzetti di adeguate dimensioni posti all'esterno degli edifici; soltanto in casi particolari di comprovata difficoltà od impossibilità l'Amministrazione potrà autorizzarne l'installazione in luogo diverso.
5. Partendo dalla derivazione della tubazione della rete di distribuzione pubblica, prima del contatore, dovranno essere installate secondo la sequenza indicata:
 - rubinetto di arresto in metallo inossidabile;
 - giunto dielettrico;
 - riduttore di pressione (ove necessario).Dopo il contatore dovrà essere installata una valvola di ritegno.

In caso di utenze per uso civile domestico senza scarico in fognatura e di utenze per uso agricolo irriguo potranno essere installati il giunto dielettrico e le valvole di ritegno qualora la lunghezza della tubazione oltre il contatore non superi la misura di 1,5 metri.

L'utente dovrà installare in ogni caso il rubinetto di arresto in metallo inossidabile e l'eventuale riduttore di pressione.

Contatore, giunto dielettrico e valvola di non ritorno sono forniti ed installati dal Comune.

6. Per le derivazioni al servizio di edifici isolati od ubicate a ragguardevole distanza rispetto alla rete di distribuzione pubblica il Comune può imporre la formazione di un idoneo pozzetto ispezionabile, nel punto di derivazione, nel quale dovranno essere posizionati gli accessori ed apparecchi di misura di cui ai punti 4. e 5. del presente articolo.

ART. 16 ALLACCIAMENTO AL CIVICO ACQUEDOTTO

1. L'utente si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:

- a) eseguire le opere in perfetta regola d'arte secondo le istruzioni che verranno impartite dall'ufficio tecnico comunale. All'uopo prima di interrare le tubazioni dovrà essere accertata la regolare esecuzione dei lavori da parte dell'ufficio tecnico comunale, previa espressa richiesta di sopralluogo da presentare allo stesso;
- b) arrecare il minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà privata;
- c) provvedere, ad opere ultimate, al perfetto ripristino dello sede stradale. Tale operazione dovrà essere ripetuta per eventuali ulteriori cedimenti del terreno che dovessero compromettere il livello stradale;
- d) prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere versato all'ufficio ragioneria, l'importo stabilito dall'Amministrazione comunale a titolo di deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori.

Tale cauzione verrà restituita dopo che sarà accertata la perfetta esecuzione delle opere di ripristino e non oltre sei mesi da tale ripristino;

- e) chiedere l'ordinanza al Sindaco per l'eventuale chiusura della strada;
- f) assumere ogni onere e responsabilità per danni che, a causa dei lavori, di scavo, dovessero venire arrecati ad impianti idrici, elettrici o telefonici di proprietà di terzi o di questo Comune;
- g) dovranno inoltre, essere rispettate le norme di cui all'art. 8 del T.U. emanate con D.P.R. 15.06.1959, che di seguito si trascrivono.

Chi compie lavoro o fa depositi sulle strade deve:

- eseguire i lavori e disporre di materiale con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e porre in essere ogni possibile precauzione atta a garantire l'incolumità del pubblico transito;
- delimitare con opportuni ripari, ben visibili, gli scarichi e gli altri lavori intrapresi;
- collocare in caso di sbarramento o deviazione, anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse, di segnali "lavori in corso" o se necessari altri segnali;
- mantenere costantemente efficienti durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa o dispositivo a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i

palchi, i cavalletti e gli steccati, che, comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza.

ART. 17 MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

1. Gli interventi di manutenzione della rete di distribuzione privata sono a carico degli utenti, i quali dovranno darne preventiva comunicazione all'ufficio tecnico per gli eventuali accertamenti.

ART. 18 INTERVENTI E OPERE PER LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI ESTERNI

1. Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e la regolarità degli allacciamenti e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.
2. Nel caso si riscontrino perdite agli impianti privati e gli utenti direttamente interessati non provvedano alla riparazione, il Comune segnalerà l'inconveniente con raccomandata A.R. indicando il tempo massimo entro il quale effettuare l'intervento.
3. Trascorso inutilmente il termine, il Comune provvederà ad applicare il contatore al pozzetto di derivazione, riservandosi la possibilità di sospendere l'erogazione dell'acqua.
4. Il consumo d'acqua da addebitarsi all'utente sarà quello indicato dal contatore a pozzetto. Consumo d'acqua e oneri per la posa del contatore saranno messi a ruolo a nome dell'utente.
5. In caso di rotture su impianti esterni consorziati o su impianti in condominio il Comune provvederà ad informare con le stesse modalità di cui sopra tutti gli utenti interessati.
6. Il maggior consumo d'acqua rilevato dal contatore a pozzetto e gli oneri per la posa del contatore ed ogni altra spesa saranno addebitati in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a valle del punto di rottura.
7. Qualora gli interventi di riparazione non vengano effettuati nei tempi prescritti il Comune si riserva la facoltà di sospendere la fornitura d'acqua.

ART. 19 INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

1. L'acqua sarà distribuita continuativamente; il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico o per sopperire ai fabbisogni di emergenza di diminuire la pressione o di sospendere l'erogazione dell'acqua.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzione di deflusso o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto per le utenze che per loro natura richiedono una assoluta, continuità di servizio, gli interessati potranno provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
3. In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire immediatamente gli utenti a mezzo pubblico avviso; né in questo caso, né in quello di interruzione per rottura e guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione di pagamenti.

ART. 20 RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA PRESA

1. L'Utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti materiali costituenti l'impianto, la derivazione e gli apparecchi del Comune. L'utente é quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed é tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
2. In particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore.
3. L'effettivo impiego può essere accertato dal comune.
4. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito é tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio dell'abuso o per il periodo minimo di un anno nel caso in cui non sia accertabile la data d'inizio dell'abuso medesimo. Resta salvo, comunque, il diritto del Comune di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione a tutela della regolarità del servizio.

ART. 21 INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENTE

1. Qualora per ragioni imputabili all'utente, sia necessario intervenire sugli impianti, l'utente é tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute.

ART. 22 CATEGORIA DI FORNITURA AD USO PRIVATO

1. Le utenze di acqua potabile ad uso privato sono distinte secondo i seguenti usi:
 - a) Uso civile domestico con scarico in fognatura
Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi domestici, compresi l'innaffiamento di giardini ed orti privati contigui all'abitazione se non è attivato un apposito contatore per l'uso di cui al punto b).
 - b) Uso civile domestico senza scarico in fognatura
Si considerano tali le utenze esclusivamente attivate per l'innaffiamento di giardini ed orti privati contigui all'abitazione.
 - c) Uso agricolo irriguo
Si considerano tali impieghi destinati esclusivamente ad uso agricolo irriguo
 - d) Uso civile non domestico e produttivo
Si considera destinata a scopo produttivo l'acqua utilizzata per le attività economiche e per le attività di enti pubblici, di istituzioni scolastiche, assistenziali ecc., escluso l'uso irriguo.
 - e) Uso abbeveramento bestiame
Si considera destinata ad uso abbeveramento bestiame l'acqua utilizzata dagli agricoltori regolarmente iscritti all'Albo Provinciale dei Coltivatori diretti per l'attività di allevamento del bestiame.

f) Uso cantieri edili

Si considerano tali gli impieghi destinati esclusivamente alle attività di modificazione del territorio ai sensi della L.P. 05.09.1991 n. 22 e ss.mm.; la relativa tariffa sarà applicata esclusivamente previo ottenimento di uno dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla L.P. 22/91 e limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e la fine dei lavori debitamente certificata".

g) Uso civile non domestico per case di cura e luoghi di degenza.

Si considera destinata a tale scopo l'acqua utilizzata per attività di tipo assistenziale in case di cura e luoghi di degenza in genere.

ART. 23 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

1. Per l'alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.
2. Il Comune provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata. L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche da incendio e, se necessario, copia della relativa approvazione dell'Ispettorato Provinciale Antincendi. Nel caso di variazioni non concordate, il Comune ha diritto ad applicare all'utente, a titolo penale, per ogni bocca di incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.
3. Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.
4. L'utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti nel contratto.
5. Quando si sia fatto uso di una bocca da incendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore, affinché possa provvedersi alla risigillatura i cui costi verranno addebitati all'utente.
6. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

ART. 24 FORNITURE STRAORDINARIE DA BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

1. Il Comune a proprio insindacabile giudizio e stabilendone la durata e le modalità può consentire l'utilizzo di bocche antincendio private per altri usi, con il consenso del proprietario.

CAPO II - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA -

ART. 25 MISURA DELL'ACQUA

1. Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore.

ART. 26 PAGAMENTI

1. Il pagamento dell'acqua deve essere fatto dall'utente in base alle bollette che vengono periodicamente presentate.
2. Gli eventuali reclami e contestazioni non daranno mai il diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto. Le eventuali rettifiche saranno eseguite con separata bolletta di rimborso o di addebito.
3. Trascorsi i termini di pagamento, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare, oltre alle somme dovute, anche una competenza di mora pari al tasso legale annuo di interesse.
4. Il mancato pagamento darà facoltà al Comune di attivare nei confronti dell'utente moroso la limitazione della fornitura d'acqua potabile, garantendo il rispetto del minimo vitale, fatti salvi i suoi diritti per il pagamento di quanto dovutogli e per la rifusione dei danni eventuali e delle maggiori spese di esazione e di mano d'opera nel caso venga attivata e poi disattivata la limitazione di fornitura.

ART. 27 APPARECCHI DI MISURA

1. Gli apparecchi di misura sono di proprietà Comunale, il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.
2. Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quanto lo ritenga opportuno. Nel caso di variazioni di calibro dovuto a variazioni di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso tutte le spese derivanti da detta sostituzione.

ART. 28 OBBLIGO INSTALLAZIONE CONTATORI

1. Ciascun utente dovrà fare installare, a proprie spese e da personale specializzato, il contatore fornito direttamente dall'Amministrazione comunale; il contatore rimarrà di proprietà dell'Amministrazione stessa.
2. Al fine dell'applicazione dei canoni di fognatura e depurazione l'obbligo di cui al punto 1 è esteso a tutti gli utenti di acquedotti privati allacciati alla fognatura pubblica.

ART. 29 POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 15 ai punti 4., 5., e 6.
2. Il Comune ha comunque la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.
3. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.

4. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del comune.
5. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgomberi e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

ART. 30 GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA ED ACCESSORI

1. L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza, ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni.
2. Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune che provvederà alle relative riparazioni o sostituzioni.

ART. 31 VERBALI DI POSA DEL CONTATORE

1. All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo di apparecchio ed il consumo registrato dal misuratore stesso.
2. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 32 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

1. All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dal Comune i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati comunali.
2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

ART. 33 LETTURA DEI MISURATORI

1. E' facoltà del Comune effettuare annualmente la lettura in almeno due frazioni, alternando fra di esse, previa comunicazione agli utenti interessati. In tal caso, per l'anno in cui non viene effettuata la lettura in una determinata frazione, sarà addebitato all'utente un consumo pari a quello del periodo precedente, salvo quanto previsto ai commi successivi, e si provvederà a conguaglio con la successiva lettura.
2. Negli anni in cui non viene effettuata la lettura il Comune può in alternativa a quanto fissato al punto 1 inviare a tutti gli utenti un modulo per l'autolettura del contatore sul quale trascrivere la lettura sulla base della quale verrà effettuato il ruolo. Nel presente caso l'Amministrazione può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle letture o provvedere alla lettura dei contatori per cui non è stato restituito il modulo.
3. Nel caso di impossibilità di effettuare letture per indisponibilità dell'utente l'amministrazione provvederà ad addebitare provvisoriamente un consumo pari a quello più alto registrato nell'ultimo

triennio dallo stesso utente, o in caso di mancanza di questi dati, il consumo medio per la categoria d'uso d'appartenenza. In entrambe i casi si provvederà a conguaglio una volta che l'utente renderà possibile la verifica del reale consumo.

4. Qualora, per cause imputabili all'utente, non sia stato possibile eseguire due successive letture del contatore può essere disposta la chiusura dell'utenza (previo preavviso con raccomandata A.R.) la quale potrà essere riattivata soltanto dopo l'effettuazione della lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese per la sospensione della fornitura.
5. Il Comune ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione

ART. 34 IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

1. Qualora il contatore non sia stato installato, funzioni irregolarmente o cessi di indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il relativo periodo in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza, in base alla media di consumi dei periodi più prossimi a quella di funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.
2. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.
3. Nel caso di rottura del contatore o di suoi elementi, il Comune fornirà al privato un nuovo contatore dietro pagamento di Euro 60,00 a titolo di risarcimento danni; allo scopo verrà emessa regolare fattura. Le spese per l'installazione del nuovo contatore sono a carico del privato che vi provvederà attraverso l'intervento di personale specializzato; è escluso l'intervento degli operai comunali per l'installazione del nuovo contatore.

ART. 35 VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

1. Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.
2. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.
3. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti al capitolo "Caratteristiche metrologiche" dell'allegato A al D.P.R. 23.08.1982 N. 854 relativo ai contatori di acqua fredda, il Comune addebita la spesa di verifica sulla successiva bolletta.

CAPO III - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 36 INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuti e a quota a essi superiore.
2. Nel caso in cui, per comprovati motivi tecnici, non sia possibile rispettare la norma di cui al punto 1, l'utente dovrà approntare idonea coibentazione e/o protezione delle condutture;
3. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
4. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
5. Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
6. Quando, per accertate necessità, non sia possibile altrimenti il rispetto delle norme di cui al precedente comma, le tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
7. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.
8. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

ART. 37 COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED ACCESSORI

1. E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua.
2. I sistemi per creare la disgiunzione idraulica tra gli apparecchi di cui al comma 1, del presente articolo e la rete idrica comunale, debbono essere approvati dall'U.T.C.
3. E' ugualmente vietato il collegamento diretto dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

ART. 38 PRESE DI TERRA

1. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra poi per il collegamento di apparecchi elettrici salvo quanto prescritto dalla normativa CEE specificata.

ART. 39 SERBATOI

1. Nel caso in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 40 MODIFICHE

1. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.
2. In caso di inadempienze il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 41 PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare a persone o cose a causa di deficienza degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.
2. Nel caso di perdita d'acqua creatasi sull'allacciamento a valle del contatore (ovvero sia, nel tratto compreso tra il contatore e l'edificio/orto/campo, escluso l'impianto interno ai muri perimetrali dell'edificio), segnalata tempestivamente con lettera ed accertata dal personale comunale si procederà alla riduzione delle voci depurazione e fognatura: sarà valutato il consumo per il relativo periodo in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza, in base alla media di consumi dei periodi più prossimi a quella di funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente. Il corrispettivo per il consumo di acqua sarà invece dovuto per intero.

ART. 42 VIGILANZA

1. Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua nell'interno della privata proprietà.
2. I dipendenti comunali o gli incaricati del comune hanno pertanto la facoltà di accedere alla privata proprietà, sia per, le periodiche verifiche di consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità, dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacoli il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura o quelle installazioni che non corrispondono alle direttive del presente Regolamento.
5. Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO IV° - DISPOSIZIONI VARIE –

ART. 43 SPESE VARIE

1. Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, I.V.A. ed imposte varie, nominativi, abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualsiasi natura, saranno a carico degli utenti interessati.

ART. 44 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 45 OBBLIGATORIETA'

1. Il presente Regolamento é obbligatorio per tutti gli utenti.
2. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale descrizione, fatto salvo il diritto dell'utente di richiederne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 46 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

1. Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento é quello di Tione di Trento.

ART. 47. ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative alla fornitura dell'acqua da parte del Comune.

ART. 48. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le presenti norme. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto dell'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

ART. 49. SANZIONI PER MANOMISSIONI

1. Sarà punito con multa variabile da Euro 25,82 a Euro 154,94, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, nonché i sigilli apposti dall'Amministrazione.
2. Della contravvenzione commessa da minori, rispondono i rispettivi genitori.

ART. 50. SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO

1. Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a *norma* del Codice Penale, saranno soggette a sanzioni da Euro 25,82 a Euro 258,23 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.
2. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

ART. 51 PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per il pagamento delle sanzioni si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia nonché le previsioni della L. 24.11.1981 N. 689.

ART. 52 TARIFFE DI VENDITA DELL'ACQUA

1. Le tariffe di vendita dell'acqua sono deliberate dalla Giunta comunale sulla base dello schema allegato A al presente regolamento ed alle esigenze di bilancio, tendendo alla copertura dei costi del servizio ed in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente per la determinazione delle tariffe stesse.
2. In ogni caso ai fini della tariffazione regolata dal presente regolamento verrà conteggiato come mese intero il periodo di servizio superiore a 15 giorni.

ART. 53 TERMINE PER L'INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

1. Per le utenze esistenti dovranno essere installati i misuratori entro la data del 30.11.1999.
2. In caso di inadempienza per causa dell'utente si applicheranno i consumi presunti valutati ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento, nonché le sanzioni di cui all'art. 50.

NORME TRANSITORIE

1. Compatibilmente con le norme di sicurezza e di organizzazione aziendale gli impianti già esistenti, anche se non perfettamente conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, saranno ritenuti idonei dal Comune, che comunque si riserva nell'ambito del Programma di razionalizzazione del servizio, di valutare nel proseguo del tempo eventuali modifiche da apportare agli impianti, negli interessi generali di sicurezza, economicità e di buon funzionamento.

2. Trascorsi 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento qualora l'utente non abbia manifestato, mediante comunicazione scritta, la volontà di recesso dal contratto di fornitura, il nuovo Regolamento si intenderà accettato ed esplicherà la sua efficacia nei confronti di tutti gli utenti.
3. Fino a che non sarà installato il contatore, il pagamento del servizio di fornitura di acqua della singola utenza avverrà con il sistema tradizionale "a spina". Al fine di rendere possibile l'applicazione di una tariffazione omogenea si presume un consumo forfettario di 25/mc annui a spina
4. Nel caso di contatore comprendente più utenze (condominio, ecc.) ciascuna unità immobiliare potrà installare a sue spese un secondo contatore sul proprio impianto. In tal caso quest'ultimo consumo sarà detratto dal consumo globale e addebitato all'utente che ha installato il misuratore personale.
5. In presenza di un solo contatore a servizio di più utenze, nell'ambito della ripartizione del canone complessivo dovuto, ciascuna utenza beneficerà della tariffa agevolata.
6. Nell'ambito del centro storico ed in presenza di un solo contatore per più utenze, fino all'attuazione della completa separazione delle stesse, il canone complessivo sarà ripartito, di comune accordo, fra le varie utenze, ed in mancanza di accordo, in base al seguente metodo:
 - a) Si sommano il numero di spine per appartamento, il numero di persone stabilmente residenti il numero di millesimi di proprietà e si ottiene così il coefficiente SPM (Spine-persone-millesimi) per ciascuna unità immobiliare;
 - b) Si sommano quindi i coefficienti SPM di ciascuna unità immobiliare si ottiene un valore SPMT (spine-persone-millesimi –totali) del condominio;
 - c) Si divide quindi l'importo della bolletta per il valore SPMT e si ottiene il valore QB (quota base)
 - d) Si moltiplica il valore SPM per il valore QB e si ottiene la quota dovuta da ciascuna unità immobiliare;
6. Su richiesta scritta contenente i dati necessari da parte di tutti gli utenti coinvolti le operazioni di calcolo di cui al punto 5 verranno effettuate dal Comune che elaborerà una bolletta per ogni singolo utente, restando inteso che nell'elaborazione della bolletta totale si applicheranno le tariffe per le fasce di consumo derivanti dalla lettura del contatore generale

TABELLA "A"

SCHEMA DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO (in vigore dall' 01 gennaio 2019)

<u>a) Uso civile domestico con scarico in fognatura (art. 22, comma 1, lett. a)</u>		
a.1	tariffa agevolata da 0 fino a 10 mc/mese	€/mc (Tariffa base unificata - 25%)
a.2	tariffa base unificata oltre 10 fino a 30 mc./mese	€/mc (Tariffa base unificata)
a.3	tariffa consumi elevati f. 1 oltre 30 fino a 40 mc/mese	€/mc (tariffa base unificata + 100%)
a.4	tariffa consumi elevati f. 2 oltre 40 mc/mese	€/mc (tariffa base unificata + 200%)
<u>b) Uso civile domestico senza scarico in fognatura (art. 22, comma 1, lett. b)</u>		
b.1	tariffa base da 0 fino a 10 mc./mese	€/mc (Tariffa base unificata)
b.2	tariffa consumi elevati f. 1 oltre 10 fino a 30 mc/mese	€/mc (tariffa base unificata + 100%)
b.3	tariffa consumi elevati f. 2 oltre 30 mc/mese	€/mc (tariffa base unificata + 200%)
<u>c) Uso agricolo irriguo (art. 22, comma 1, lett. c)</u>		
c.1	tariffa base da 0 fino a 10 mc./mese	€/mc (Tariffa base unificata)
c.2	tariffa consumi elevati f. 1 oltre 10 mc/mese	€/mc (tariffa base unificata + 100%)
<u>d) Uso civile non domestico e produttivo (art. 22, comma 1, lett. d)</u>		
d.1	tariffa base da 0 fino a 10 mc./mese	€/mc (Tariffa base unificata)
d.2	tariffa consumi elevati f. 1 oltre 10 fino a 30 mc/mese	€/mc (tariffa base unificata + 100%)
d.3	tariffa consumi elevati f. 2 oltre 30 mc/mese	€/mc (tariffa base unificata + 200%)
<u>e) Uso abbeveramento bestiame (art. 22, comma, 1 lett. e)</u>		
e.1	tariffa unica	€/mc (Tariffa base unificata - 50%)
<u>f) Uso cantieri edili (art. 22, comma 1, lett. f)</u>		
f.1	tariffa unica da 0 a 30 mc./mese	€/mc (Tariffa base unificata)
f.2	tariffa consumi elevati f.1 oltre 30 mc./mese	€/mc (tariffa base unificata + 100%)
<u>g) Uso civile non domestico per case di cura e luoghi di degenza (art. 22, comma 1, lett. g)</u>		
d.1	tariffa base da 0 fino a 10 mc./mese	€/mc (Tariffa base unificata)
d.2	tariffa consumi elevati fascia 1 oltre 10 mc/mese	€/mc (tariffa base unificata + 100%)
<u>h) Fontane Pubbliche (art. 6 comma 2)</u>		
g.1	tariffa unica	€/mc 0 (Tariffa gratuita)
<u>i) Abrogato con deliberazione C.C nr. 35 di data 27/11/2006</u>		
<u>l) Bocche antincendio private</u>		
	€.	2,58/anno
<u>l-bis) Bocche antincendio pubbliche (art.6 comma 3)</u>		
	€.	0 (Tariffa gratuita)
<u>m) diritto di allacciamento</u>		
	€.	77,47 ad allacciamento

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I - GENERALITA' -	2
ART. 1 RETE DISTRIBUTIVA	2
ART. 2 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO	2
ART. 3 MODALITA' DELLA FORNITURA	2
ART. 4 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA	2
ART. 5 TIPO DI FORNITURA	2
TITOLO II - FORNITURE AD USO PUBBLICO -	3
ART. 6 IMPIANTO PER USO PUBBLICO	3
ART. 7 PRELIEVI ABUSIVI	3
TITOLO III - FORNITURE AD USO PRIVATO -	3
CAPO I NORME GENERALI	3
ART. 8 DIRITTO ALLA FORNITURA.....	3
ART. 9 DIRITTO ALLA FORNITURA.....	3
ART. 10 IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE.....	4
ART. 11 VOLTURA DELL'UTENZA.....	4
ART. 12 MODALITÀ RICHIESTA CONCESSIONE FORNITURA ACQUA	4
ART. 13 DURATA DELLA CONCESSIONE	5
ART. 14 PRESCRIZIONI PARTICOLARI	5
ART. 15 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE DERIVAZIONI DI PRESA	5
ART. 16 ALLACCIAMENTO AL CIVICO ACQUEDOTTO	6
ART. 17 MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE	7
ART. 18 INTERVENTI E OPERE PER LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI ESTERNI.....	7
ART. 19 INTERRUZIONI DEL SERVIZIO	7
ART. 20 RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA PRESA	8
ART. 21 INTERVENTI DEL COMUNE PER RAGIONI DELL'UTENTE.....	8
ART. 22 CATEGORIA DI FORNITURA AD USO PRIVATO	8
ART. 23 BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE	9
ART. 24 FORNITURE STRAORDINARIE DA BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE.....	9
CAPO II - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA -.....	9
ART. 25 MISURA DELL'ACQUA	9
ART. 26 PAGAMENTI	10
ART. 27 APPARECCHI DI MISURA.....	10
ART. 28 OBBLIGO INSTALLAZIONE CONTATORI	10
ART. 29 POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA	10
ART. 30 GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA ED ACCESSORI	11
ART. 31 VERBALI DI POSA DEL CONTATORE	11
ART. 32 RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE	11
ART. 33 LETTURA DEI MISURATORI.....	11
ART. 34 IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE.....	12
ART. 35 VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE	12
CAPO III - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI.....	13
ART. 36 INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE	13
ART. 37 COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED ACCESSORI.....	13
ART. 38 PRESE DI TERRA.....	13
ART. 39 SERBATOI.....	14
ART. 40 MODIFICHE	14
ART. 41 PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'	14

ART. 42 VIGILANZA	14
TITOLO IV°- DISPOSIZIONI VARIE -	15
ART. 43 SPESE VARIE	15
ART. 44 APPICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE.....	15
ART. 45 OBBLIGATORIETA'	15
ART. 46 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE.....	15
ART. 47 ABROGAZIONI	15
ART. 48 MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	15
ART. 49 SANZIONI PER MANOMISSIONI.....	16
ART. 50 SANZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO.....	16
ART. 51 PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	16
ART. 52 TARIFFE DI VENDITA DELL'ACQUA	16
ART. 53 TERMINE PER L'INSTALLAZIONE DEI CONTATORI	16
NORME TRANSITORIE.....	16-17
ALLEGATO A.....	18